

IVA

Adempimenti collegati alle operazioni effettuate dal Gruppo Iva

di **Marco Peirola**

Gli **effetti** che discendono dalla costituzione del **Gruppo Iva** sulle operazioni poste in essere dai singoli membri sono regolati dall'[articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#), come integrato dall'[articolo 1, comma 984, L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio 2018).

Prima della modifica operata dalla Legge di Bilancio 2018, era previsto che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **effettuate tra i partecipanti** del gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva;
- le operazioni effettuate da un soggetto passivo membro del Gruppo Iva **nei confronti di un soggetto estraneo** si considerano effettuate dal Gruppo Iva;
- le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un Gruppo Iva **da un soggetto che non ne fa parte** si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.

La Corte di giustizia, nella sentenza di cui alla [causa C-7/13 del 17 settembre 2014](#) (*Skandia America*) ha esaminato il regime Iva dei **rapporti tra casa madre e stabile organizzazione appartenente ad un Gruppo Iva**, affermando che il principio dell'unitarietà giuridica della stabile organizzazione rispetto alla casa madre, consacrato dalla sentenza *FCE Bank* (causa C-210/04 del 23 marzo 2006), deve intendersi derogato quando la stabile organizzazione o la casa madre fanno parte di un Gruppo Iva, atteso che l'adesione a quest'ultimo implica l'**attribuzione della soggettività passiva al gruppo**, facendo venire meno quella dei singoli partecipanti.

In recepimento di questa statuizione, il citato [articolo 70-quinquies D.P.R. n. 633/1972](#) è stato integrato con i novellati [commi da 4-bis a 4-quinquies](#), in base ai quali:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione **partecipante** al Gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano **effettuate dal Gruppo Iva** nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva da una sua **stabile organizzazione** o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate **nei confronti del Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una **stabile organizzazione** partecipante a un **Gruppo Iva** costituito in un **altro Stato**

membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano **effettuate nei confronti del Gruppo Iva** costituito nell'altro Stato mentre da un soggetto che non ne fa parte;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o **da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva** costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano **effettuate dal Gruppo Iva** costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Le **modalità di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi** sono disciplinate dall'[articolo 3 D.M. 06.04.2018](#), secondo cui il **rappresentante** di gruppo o i **partecipanti documentano** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con fattura o secondo le altre modalità previste indicando, oltre al **numero di partita Iva del gruppo**, anche il **codice fiscale del soggetto partecipante** che ha posto in essere l'operazione. Si ricorda, infatti, che al Gruppo Iva, a seguito della presentazione della dichiarazione di costituzione mediante il **modello AGI/1**, è attribuito un **proprio numero di partita Iva**, cui è associato ciascun partecipante, che deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativo all'applicazione dell'Iva ([articolo 1, comma 5, D.M. 06.04.2018](#)).

Ai fini della **fatturazione** delle operazioni effettuate nei confronti del gruppo, il rappresentante del gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la **partita Iva del gruppo** e il **codice fiscale del singolo acquirente**. Al momento del ricevimento della fattura, i medesimi soggetti verificano l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.

Le **operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva** non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli [articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972](#), ma resta fermo l'obbligo di rilevare tali operazioni nell'ambito delle **scritture contabili** di cui al **D.P.R. 600/1973**, diverse dai registri Iva. Le **imprese in contabilità semplificata** sono tenute a rilevare tali operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.

L'[articolo 4 D.M. 06.04.2018](#) definisce, invece, gli **adempimenti** collegati alle operazioni effettuate in applicazione del nuovo regime, stabilendo che:

- il rappresentante di gruppo o i partecipanti effettuano le **annotazioni nei registri Iva anche mediante appositi registri sezionali**;
- il rappresentante di gruppo effettua le **liquidazioni periodiche Iva**;
- ai fini del versamento dell'imposta a debito **non è ammessa la compensazione** con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al gruppo;
- il **credito Iva annuale o infrannuale** maturato dal gruppo **non può essere utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 DLgs. 241/1997](#), con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Tenuto conto che la documentazione delle operazioni e la loro registrazione spetta al

rappresentante di gruppo o ai singoli membri, la [circolare AdE 19/E/2018](#) (Cap. 4, § 2) ha precisato che è **rimessa agli interessati** la **scelta** di individuare il soggetto che deve farsi carico dell'osservanza dei predetti obblighi, secondo i **modelli organizzativi ritenuti più adeguati**, accentrando gli adempimenti in capo al rappresentante del gruppo, oppure demandandone l'esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni: in tale seconda ipotesi, la **contabilità tenuta da ciascun partecipante** costituirà una sorta di un **registro sezionale**, le cui risultanze confluiranno nelle **liquidazioni periodiche di gruppo**. Deve ritenersi, inoltre, possibile, ove sussistano esigenze in tal senso, l'adozione di un **sistema "misto"**, con l'**esecuzione accentrata di taluni adempimenti** (per esempio, la registrazione delle fatture) e **decentrata di altri** (es. certificazione fiscale delle operazioni attive e relative registrazioni).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

